

ORDINANZA N. 7 /2019

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

VISTA la legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", con ss.mm.e ii.;

Visto il Decreto 13.03.2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale l'Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale per la durata di un quadriennio;

RAVVISATA la necessità di attuare misure di mitigazione volte a tutelare l'incolumità delle persone in caso di rottura di cavi di ormeggio delle navi;

VISTO il verbale di riunione in data 4 luglio u.s. nel quale sono state individuate dall'Autorità di Sistema Portuale, dalla Capitaneria di Porto e dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole del porto di Livorno, le misure tecniche ritenute idonee a preservare l'incolumità delle persone in caso di rottura di cavi di ormeggio.

VISTO il parere della Capitaneria di Porto di Livorno, acquisito con prot. n. 0027847 del 19.08.2019

VISTO il parere del Gruppo ormeggiatori e Barcaiole del Porto di Livorno acquisito con prot. n. 0026906 del 9.08.2019

VISTE le rilevanti disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ART. 1

Nel porto di Livorno, su tutte le banchine pubbliche utilizzate da navi con passeggeri, dovranno essere predisposti, a cura del richiedente, ad avvenuto ormeggio, idonei presidi a protezione delle bitte interessate da cavi di ormeggio.

Alla partenza della nave, i presidi di cui sopra dovranno essere rimossi immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di disormeggio, al fine di consentire lo svolgimento delle stesse in sicurezza.

ART. 2

In occasione di accosti di navi commerciali alle banchine pubbliche del porto di Livorno, è fatto obbligo di predisporre, a cura del richiedente, idonea segnaletica di avviso e pericolo in più lingue, da posizionare in prossimità delle bitte interessate da cavi di ormeggio.

ART. 3

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, è ritenuta idonea per la protezione dei cavi di ormeggio, l'apposizione di barriere mobili (tipo new jersey), equipaggiati con rete in orso-gril di altezza totale non inferiore a 2.40 mt, da posizionare per una lunghezza di 6 metri lineari a cavallo delle bitte interessate da cavi di ormeggio. Le barriere suddette dovranno essere dotate di idonea cartellonistica di avviso e pericolo in più lingue.

ART. 4

Per tutte le banchine del porto di Livorno, pubbliche ed in concessione, è fatto obbligo di posizionare i presidi di protezione del ciglio banchina (tipo new jersey), ad una distanza minima di mt 2,00 dal ciglio stesso, avendo cura di garantire un'area di rispetto non inferiore a 1,80 mt e non superiore a 2,00 mt di raggio dal centro di ogni bitta presente lungo la banchina.

Ad ogni modo dovranno essere mantenute agevoli vie di accesso e di fuga, prive di ostacoli, in modo che gli ormeggiatori possano rapidamente sottrarsi ad eventuali situazioni di pericolo che si verificano nel corso dell'ormeggio o disormeggio dell'unità.

ART. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza; i contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

“f.to” **Stefano Bianco**

Il Segretario Generale f.f.

“f.to” **Dott. Simone Gagliani**

Il Presidente

“f.to” **Ing. Stefano Corsini**

Livorno, li 6.09.2019



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Capraia Isola, Portoferraio,
Rio Marina, Cavo

